

Il controllo degli equilibri e manovre di bilancio: strumenti e responsabilità

15 aprile 2026

Marco Mainella



ART.239 T.U.E.L. – 1° COMMA

L'ORGANO DI REVISIONE SVOLGE LE SEGUENTI FUNZIONI:

lettera b)

pareri, con le modalità stabilite dal regolamento, in materia di:

2) proposta di bilancio di previsione **verifica degli equilibri** e variazioni di bilancio

Si parte dunque con il rilascio del parere al bilancio di previsione, all'interno del quale il revisore verifica gli equilibri di competenza e di cassa (allegato 9 D.Lgs.118/2011).



PRINCIPIO CONTABILE N.15

Le norme di contabilità pubblica pongono come **vincolo** del bilancio di previsione l'equilibrio di bilancio.

L'osservanza di tale principio riguarda il pareggio complessivo di competenza e di cassa attraverso una rigorosa valutazione di tutti i flussi di entrata e di spesa.

Il rispetto del principio di pareggio finanziario invero non basta per soddisfare il principio generale dell'equilibrio del sistema di bilancio di ogni pubblica amministrazione.

L'equilibrio di bilancio infatti comporta anche la corretta applicazione di tutti gli altri equilibri finanziari, economici e patrimoniali che sono da verificare non solo in sede di previsione, ma anche durante la gestione in modo concomitante con lo svolgersi delle operazioni di esercizio, e quindi nei risultati complessivi dell'esercizio che si riflettono nei documenti contabili di rendicontazione.

Il principio dell'equilibrio di bilancio quindi deve essere inteso in una versione complessiva ed analitica del pareggio economico, finanziario e patrimoniale che ogni amministrazione pubblica pone strategicamente da dover realizzare **nel suo continuo operare nella comunità amministrata.**




QUALI SONO GLI EQUILIBRI DI BILANCIO?

ART.162, comma 6, T.U.E.L.

6. Il bilancio di previsione è deliberato in **pareggio finanziario complessivo per la competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e garantendo un fondo di cassa finale non negativo.** Inoltre, le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative ai trasferimenti in c/capitale, al saldo negativo delle partite finanziarie e alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata, ai contributi destinati al rimborso dei prestiti e all'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni tassativamente indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria necessarie a **garantire elementi di flessibilità degli equilibri di bilancio** ai fini del rispetto del principio dell'integrità.

QUALI SONO GLI EQUILIBRI DI BILANCIO? PARTE CORRENTE



EQUILIBRI PARTE CORRENTE

SPESE CORRENTI TITOLO I

Redditi da lavoro dipendente
Imposte e tasse a carico dell'ente
Acquisto di beni e servizi
Trasferimenti correnti
Trasferimenti di tributi
Fondi perequativi
Interessi passivi
Altre spese per redditi da capitale
Rimborsi e poste correttive delle entrate
Altre spese correnti

EQUILIBRI PARTE CORRENTE

MACROAGGREGATO 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale

Esempi:

U.2.04.01.00.000: Trasferimenti in conto capitale a imprese.

U.2.04.11.00.000: Trasferimenti in conto capitale a famiglie.

U.2.04.16.00.000: Trasferimenti in conto capitale a istituzioni sociali private.

sono incluse nel calcolo dell'equilibrio di parte corrente per ragioni di prudenza contabile e per la loro natura specifica. Infatti, a differenza degli investimenti diretti (come la costruzione di un'opera), questi trasferimenti non generano un patrimonio di proprietà dell'ente, ma **finanziano investimenti di terzi**. Per questo motivo, la legge richiede che siano coperti da risorse stabili (correnti) per non generare squilibri strutturali. In sintesi, la loro inclusione serve a garantire che l'ente locale mantenga un equilibrio economico-finanziario reale, evitando che il patrimonio pubblico venga eroso per finanziare trasferimenti a terzi senza un'adeguata copertura di entrate ordinarie.



EQUILIBRI PARTE CORRENTE

Il Titolo V delle entrate nel bilancio degli enti locali riguarda le Entrate da riduzione di attività finanziarie. Questa categoria include risorse derivanti da disinvestimenti, come la vendita di partecipazioni societarie, la riscossione di crediti a breve/medio-lungo termine e la riduzione di altre attività finanziarie.

Il Titolo III delle spese riguarda l'incremento di attività finanziarie, come l'acquisizione di partecipazioni, titoli o la concessione di crediti. È distinto dalle spese correnti (Titolo 1), in conto capitale (Titolo II) e dal rimborso prestiti, coprendo operazioni che modificano la consistenza del patrimonio finanziario.

Le spese per rimborso prestiti negli enti locali, riguardanti la quota capitale, sono iscritte nel Titolo IV del bilancio di previsione e imputate all'esercizio in cui scade la rata, basandosi sul piano di ammortamento.



EQUILIBRI PARTE CORRENTE

La sommatoria delle poste fin qui considerate non può essere complessivamente superiore alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata e del titolo 4.02.06

ENTRATE CORRENTI

TITOLO I Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

TITOLO II Trasferimenti correnti

TITOLO III Entrate extratributarie

Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche. Queste risorse sono vincolate specificamente al rimborso di prestiti o mutui precedentemente contratti.



EQUILIBRI PARTE CORRENTE

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO CORRENTE

Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti

Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (es. oneri di urbanizzazione)

Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (es. sanzioni CDS)

Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (es. rinegoziazione o estinzione con nuovo mutuo): sono operazioni finanziarie degli enti locali volte a migliorare l'indebitamento

EQUILIBRI PARTE CAPITALE

Le entrate in conto capitale devono obbligatoriamente finanziare spese in conto capitale e l'equilibrio viene raggiunto anche in seguito alle rettifiche viste in sede di equilibrio corrente (es. OO.UU. – sanzioni CDS)

Tuttavia le entrate correnti possono finanziare la spesa in conto capitale (investimenti) se generano un surplus o avanzo corrente, ovvero se le entrate eccedono le spese correnti. In sede di bilancio di previsione è possibile l'utilizzo del risultato di amministrazione presunto per spese di investimento e del FPV di entrata per spese in conto capitale.

NEL CORSO DELL'ESERCIZIO

ART.193 T.U.E.L.

Salvaguardia degli equilibri di bilancio

1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.
2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e **comunque almeno una volta entro il 31 luglio** di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente:

- a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
- b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;
- c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione.

Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.

4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo

ART.193 TUEL DOCUMENTO N.3 CNDCEC

Il Consiglio, tranne diversa periodicità prevista dal regolamento di contabilità, ed almeno entro il 31 luglio, deve provvedere a dare atto del permanere degli equilibri di competenza e di cassa e, in caso di accertamento negativo, adottare le misure necessarie per ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo:

- di gestione di competenza;
- di amministrazione;
- di cassa;
- nella gestione dei residui.

La mancata adozione del provvedimento di riequilibrio da parte del Consiglio, è parificata alla mancata approvazione del bilancio di previsione.

I responsabili dei servizi ed il responsabile del servizio finanziario dovranno formulare apposite relazioni sullo stato di attuazione degli accertamenti e degli impegni e sulla sussistenza di eventuali debiti fuori bilancio.

VERIFICHE SUGLI EQUILIBRI E VINCOLI:

a) Per la gestione di competenza finanziaria occorre verificare:

- l'equilibrio di parte corrente;
- l'equilibrio di parte capitale;
- il crono-programma lavori pubblici;
- le entrate e le spese a carattere non ripetitivo
- l'esistenza di debiti fuori bilancio e passività potenziali da riconoscere e finanziare.

b) Per la gestione di cassa:

- che il risultato non sia negativo.

c) Per la gestione dei residui:

- l'accertabilità ed esigibilità dei residui attivi;
- la congruità fondo crediti di dubbia esigibilità.

VERIFICHE SUGLI EQUILIBRI E VINCOLI:

d) Per il saldo di finanza pubblica:

- il rispetto degli obiettivi del triennio.

e) Per gli organismi partecipati:

- la necessità di finanziamenti in conto esercizio o contribuzione straordinaria;
- la necessità di copertura di perdite anche infrannuali.

VERIFICHE SUGLI EQUILIBRI E VINCOLI:

d) Per il saldo di finanza pubblica:

- il rispetto degli obiettivi del triennio.

e) Per gli organismi partecipati:

- la necessità di finanziamenti in conto esercizio o contribuzione straordinaria;
- la necessità di copertura di perdite anche infrannuali.





Per la verifica occorre che alla proposta di deliberazione siano allegati:

- a. la relazione dei responsabili di settore sull'andamento delle entrate;
- b. la relazione del legale rappresentante degli organismi partecipati soggetti al controllo analogo sullo stato di attuazione degli obiettivi, sull'andamento della gestione e su possibili squilibri economici;
- c. la dichiarazione di insussistenza dei debiti fuori bilancio rilasciata dai responsabili dei servizi o di esistenza di debiti con proposta di riconoscimento e finanziamento;
- d. la dichiarazione dei responsabili dei servizi e del responsabile del servizio finanziario attestante che non si profilano variazioni sostanziali nella consistenza dei residui attivi e passivi, rispetto alle determinazioni effettuate all'atto dell'approvazione del rendiconto;



Per la verifica occorre che alla proposta di deliberazione siano allegati:

- e. la dimostrazione che il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione sia ancora adeguato in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui;
- f. l'aggiornamento del prospetto dimostrativo della possibilità di raggiungere gli obiettivi del pareggio di bilancio e dei saldi di finanza pubblica;
- g. il prospetto dimostrativo aggiornato del rispetto del contenimento delle spese di personale;
- h. i prospetti dimostrativi degli altri vincoli di finanza pubblica.

Superando precedenti orientamenti interpretativi, si rappresenta che, richiedendo l'art. 239 del Tuel un parere obbligatorio sulla verifica degli equilibri, anche in caso in cui la proposta di deliberazione dia atto del permanere degli equilibri generali di bilancio, e quindi non si traduca in una variazione dello stesso, **è necessario il parere dell'organo di revisione.**

Parere = giudizio articolato di coerenza, di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti e di congruità

che tenga conto:

- del rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa da ogni responsabile del servizio
- del rilascio da parte del responsabile del servizio finanziario, del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria
- dell'utilizzo di tecniche motivate di campionamento, stabilite in seguito ad una preventiva attività valutativa del grado di efficienza dei controlli interni.



Articolo 240

Responsabilità dell'organo di revisione

1. I revisori rispondono della veridicità delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario. Devono inoltre conservare la riservatezza sui fatti e documenti di cui hanno conoscenza per ragione dei loro uffici.



www.odcec.torino.it

www.linkedin.com/company/odcec-torino/

www.youtube.com/channel/UCBUHnLEOEHA6YY-MLr8vG8A/videos